



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per il trasporto marittimo e  
per vie d'acqua interne  
Divisione 6  
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 4866 USCITA

Roma, 18 MAR 2009

Alle Capitanerie di Porto

Agli Uffici Circondariali Marittimi  
LORO SEDI

Al Ministero degli Interni  
Dipartimento Polizia di Stato  
Piazzale del Viminale, 1  
00184 Roma (RM)

Al Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri  
Viale Romania, 45  
00197 Roma (RM)

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Viale XXI Aprile, 55  
00162 Roma (RM)

Al Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
SEDE

**Oggetto:** Impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento.

- La Direttiva n. 89/686/CE del Consiglio del 21.12.1989, come modificata, regola, tra l'altro, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale da impiegarsi a bordo delle unità da diporto.

- Il decreto legislativo 4.12.1992, n.475, ha recepito nella legislazione nazionale la suindicata direttiva.

In relazione alle previsioni inerenti la materia dei suindicati dispositivi di protezione, muniti di marcatura " CE ", stante la intervenuta variazione delle norme tecniche di riferimento, si reputa necessario emanare le seguenti indicazioni d'uso:

1. Le cinture di salvataggio devono essere del tipo a "giubbotto", o "a stola" adatte alla taglia dell'utilizzatore.

2. Per quanto concerne le cinture di salvataggio in conformità con la nuova normativa ISO:

- a) sono consentiti dispositivi con i seguenti livelli prestazionali:
- Livello 100 conforme alla ISO 12402-4 e successivi emendamenti;
  - Livello 150 conforme alla ISO 12402-3 e successivi emendamenti;
  - Livello 275 conforme alla ISO 12402-2 e successivi emendamenti;

b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche l'utilizzo di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme alla ISO 12402-5 e successivi emendamenti .

3. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola che rispondano ai seguenti requisiti minimi:

- Livello prestazionale 275: Galleggiabilità minima di 275 N per adulti e di 140 N per ragazzi e bambini;
- Livello prestazionale 150: Galleggiabilità minima di 150 N per adulti e di 75 N per ragazzi e bambini;
- Livello prestazionale 100: Galleggiabilità minima di 100 N per adulti e di 50 N per ragazzi e bambini.

4. Le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100.

Le unità che svolgono navigazione oltre le 6 miglia nautiche di distanza dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150.

5. Per le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento gonfiabili, non sono ammessi sistemi di gonfiaggio esclusivamente manuale e/o orale.

6. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica, e già presenti a bordo, conservano la propria validità.

7. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE (MED ) come emendata dalla Ris. MSC.200(80) e successivi emendamenti, possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.

Il Direttore Generale  
(Dott. Enrico Maria Pujia)

